

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 dell'8 settembre 1987, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 51 della medesima legge.

Legge Regionale 25 agosto 1987, n. 37.

«Riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania - Istituzione delle Aziende di Promozione Turistica»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità della Legge

Con la presente Legge regionale, emanata in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e nell'ambito dei principi e delle linee di indirizzo contenute nell'articolo 4 della Legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, si provvede alla riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania.

Articolo 2

Competenze regionali in materia di promozione turistica

In materia di promozione turistica sono di competenza della Regione:

- 1) la predisposizione e l'attuazione degli indirizzi generali di programmazione turistica regionale;
- 2) le iniziative necessarie a far conoscere all'estero le risorse turistiche della Regione con particolare riferimento ai beni culturali ed ambientali nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché della Legge 14 novembre 1981, n. 648;
- 3) le iniziative per il rilancio dell'offerta e per la sollecitazione della domanda internazionale, sempre nel rispetto delle norme generali e dei principi di collegamento con gli organi statali competenti e con la collaborazione dell'ENIT;
- 4) la propaganda e la pubblicità in relazione alle iniziative di promozione dell'offerta e di sollecitazione della domanda;
- 5) l'attuazione di manifestazione turistiche di rilevanza regionale e di interesse interregionale anche d'intesa ed in collaborazione con le Aziende di Promozione Turistica di cui alla presente legge;
- 6) l'elaborazione di piani, programmi generali, indagini, progetti e rilevazioni statistiche riguardanti il turismo regionale.

Per la realizzazione delle attività di cui ai punti 2), 3) e 4) la Regione opera nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 29 marzo 1984, n. 24.

Articolo 3

Competenze del Consiglio regionale

Il Consiglio approva, su proposta della Giunta, un documento triennale che detta gli indirizzi ed i criteri generali della politica di promozione turistica cui dovranno uniformarsi le iniziative di governo della Giunta regionale, e le conseguenti attività delle AAPT e delle Province come appresso individuate.

Approva, contestualmente, la relazione dell'Assessore al ramo recante le risultanze di indagini e rilevazioni statistiche, programmi generali, piani e progetti riguardanti il turismo regionale.

Il Consiglio regionale, inoltre nomina i revisori dei conti delle AAPT secondo le procedure indicate nel successivo articolo 20.

Articolo 4

Competenze della Giunta regionale

Con riferimento alle finalità della presente legge, sono attribuite alla competenza della Giunta regionale:

- 1) l'approvazione dei programmi annuali e dei piani pluriennali adottati dalle AAPT di cui agli articoli seguenti della presente legge;
 - 2) l'effettuazione delle norme e delle designazioni di cui agli artt. 13, 14, 15 e 19 della presente legge;
 - 3) la ripartizione tra le AAPT delle somme stanziata a carico degli appositi capitoli di bilancio regionale per la realizzazione dei programmi e dei progetti annuali e pluriennali, anche in riferimento alla promozione ed all'organizzazione di manifestazioni di interesse turistico, anche a carattere eccezionale;
 - 4) l'istituzione, con le modalità indicate nella presente legge delle AAPT negli ambiti turisticamente rilevanti, individuati con delibera consiliare ai sensi della presente legge;
 - 5) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle AAPT;
 - 6) il controllo sugli atti delle AAPT;
 - 7) la tenuta dell'Albo delle Associazioni Pro - Loco;
 - 8) la concessione del nulla osta per l'istituzione, presso le AAPT, di uffici di informazione e di accoglienza turistica(IAT);
 - 9) l'autorizzazione all'uso della denominazione IAT da parte degli uffici di informazione promossi dalle Associazioni Pro - Loco, anche per il tramite delle AAPT, competenti per territorio.
-

Articolo 5

Individuazione delle aree turisticamente rilevanti

Tutto il territorio regionale è considerato "a vocazione turistica".

I Comuni il cui territorio non è compreso negli ambiti delle AAPT sono affidati alle competenze delle rispettive Amministrazioni Provinciali, le quali con fondi propri possono promuovere attività turistiche coordinando le proposte dei singoli Comuni.

Sono aree turisticamente rilevanti quelle costituite da una o più località , preferibilmente contigue, aventi caratteristiche di peculiare interesse turistico e riconosciute, ad ogni effetto, stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Tali aree vanno individuate sulla base delle disposizioni contenute nel successivo articolo 6.

Articolo 6

Riconoscimento e delimitazione

degli ambiti turistici rilevanti

Ai fini del riconoscimento delle località, incluse negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti su cui insistono le AAPT, come stazioni di cura, soggiorno e turismo, la Giunta regionale è tenuta a richiedere il

parere del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 58 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

L'individuazione e la delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti sono operate, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del territorio regionale, secondo i seguenti criteri di carattere indicativo:

- a) l'esistenza di beni ambientali, storici e/o artistici suscettibili di particolare richiamo turistico;
 - b) l'adeguata attrezzatura ricettiva dell'ambito, con riferimento alle capacità di posti letto in esercizi alberghieri complementari;
 - c) la dotazione adeguata delle attrezzature igieniche, di servizi sanitari, farmaceutici e di polizia urbana, rispetto alle esigenze determinate dall'afflusso turistico, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano regionale di assetto del territorio e nel Piano di sviluppo triennale;
 - d) l'esistenza di adeguate strutture con particolare riguardo agli esercizi pubblici, agli impianti sportivi e ricreativi e del tempo libero;
 - e) l'esistenza di ogni altra esigenza di sviluppo e riequilibrio territoriale.
-

Articolo 7

Ambiti territoriali turisticamente rilevanti

Gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti su cui operano le AAPT sono indicati nella Tabella A) allegata alla presente legge, che individua anche le sedi delle AAPT.

Per la modifica degli stessi si procede secondo le modalità contenute nel successivo articolo 8.

Articolo 8

Modificazione degli ambiti

turisticamente rilevanti ed aree di influenza

Le eventuali modificazioni all'assetto previsto dall'allegato A) della presente legge sono proposte al Consiglio dalla Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore al Turismo, cui spetta l'onere di raccogliere, attraverso apposite consultazioni, i pareri degli Enti territoriali e degli Organi interessati.

La modificazione degli ambiti turisticamente rilevanti si sostanzia nell'inserimento di Comuni limitrofi o funzionalmente collegati in chiave turistica, rispetto a quelli già facenti parte delle AAPT di cui alla presente legge.

L'inserimento negli ambiti territoriali di nuove località sarà , comunque condizionato dal riscontro delle presenze di uno o più criteri indicativi di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9

Istituzione delle Aziende di Promozione Turistica

Le Aziende di promozione Turistica, enti strumentali della Regione, sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, che conferisce loro personalità giuridica di diritto pubblico, previa delibera della Giunta regionale medesima, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Il decreto stabilisce, altresì , le piante organiche provvisorie delle Aziende.

Esse esplicano le competenze loro attribuite sotto la vigilanza della Regione.

A tal fine la Regione verifica la compatibilità delle iniziative assunte con gli indirizzi delle programmazioni regionali.

Gli atti delle AAPT sono soggetti al controllo della Giunta regionale, cui gli atti medesimi vengono trasmessi nei termini e con le modalità di cui all'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Articolo 10

Attività delle AAPT.

Le attività delle AAPT si realizzano sulla base di programmi di spesa finalizzati, annuali o pluriennali.

I programmi ed i relativi bilanci di spesa vengono inviati alla Regione, per l'approvazione e per la determinazione del contributo regionale integrativo delle entrate autonome delle AAPT; nei programmi debbono essere indicati i criteri di riferimento per l'organizzazione dei servizi di assistenza ai turisti delle iniziative promozionali e pubblicitarie, nonché delle manifestazioni comunque dirette allo sviluppo della domanda turistica.

Le attività delle AAPT debbono essere raccordate alle attività proprie dei Comuni di cui all'articolo 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed, in ogni caso, collegate ai Piani di sviluppo dei servizi predisposti dai Comuni.

Articolo 11

Compiti delle AAPT.

Compito delle AAPT è quello di promuovere, incrementare e curare il movimento turistico negli ambiti territoriali di propria competenza, nel rispetto delle scelte effettuate in sede di programmazione regionale.

In particolare, le AAPT:

- programmano e realizzano iniziative per migliorare la conoscenza delle località di propria influenza ed incrementare la domanda verso di esse diretta;
 - programmano e realizzano iniziative di promozione e propaganda delle risorse locali con esclusione di quelle riferite ai mercati esteri;
 - raccolgono ed elaborano, di concerto con Regione, Comuni, Province, Camere di Commercio e Comunità Montane, dati e notizie afferenti il turismo;
 - istituiscono uffici di informazione e di accoglienza turistica;
 - esprimono, su richiesta della Regione, parere obbligatorio sull'autorizzazione richiesta dalle Pro Loco all'uso della denominazione IAT per Uffici di informazione da queste promossi;
 - promuovono iniziative dirette alla costruzione, alla attivazione, al miglioramento ed alla gestione di impianti e servizi di prevalente interesse turistico, anche con il concorso di altri Enti ed organismi interessati;
 - propongono ed elaborano, con riferimento al miglioramento dell'ambiente complessivo delle località di competenza, progetti per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse turistiche;
 - curano le attività inerenti all'applicazione ed alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei modi e nei termini consentiti dalle leggi dello Stato;
 - adempiono a tutte le funzioni già demandate agli Enti Provinciali per il Turismo ed alla Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo.
-

Articolo 12

Uffici di informazione ed accoglienza turistica

Al fine di assicurare l'assistenza e l'informazione turistica nonché per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei propri ambiti territoriali, le AAPT possono istituire, previo nulla osta della Regione, propri uffici di informazione ed accoglienza turistica denominati IAT.

L'uso della denominazione IAT può essere consentito dal Comitato Esecutivo delle AAPT anche agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle Associazioni Pro Loco iscritte nell'Albo regionale, di cui alla Legge regionale 9 novembre 1974, n. 61.

La Giunta regionale può autorizzare le Associazioni Pro Loco dei Comuni, al di fuori degli ambiti turistici, ad usare la denominazione IAT.

Articolo 13

Organi delle AAPT.

Sono Organi delle Aziende di Promozione Turistica:

- 1) il Presidente;

- 2) il Vice Presidente;
 - 3) il Consiglio di Amministrazione;
 - 4) il Comitato Esecutivo;
 - 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.
-

Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente dell'Azienda di Promozione Turistica è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; emana gli atti necessari per il regolare funzionamento della Azienda e dei suoi uffici; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive e tutti gli altri provvedimenti che leggi o i regolamenti gli affidano e quelli eventualmente demandatigli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Al Presidente è corrisposta un'indennità di carica pari al 65% di quella prevista dalla Legge 27 dicembre 1985, n. 816, per i Presidenti delle Province.

Per i rimborsi spese e l'indennità di missione si applica l'articolo 13 della medesima Legge n. 816/85.

Articolo 15

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato secondo le modalità già previste per il Presidente.

Sostituisce, con tutti i poteri, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Al Vice Presidente spetta un'indennità di carica nella misura del 75% di quella prevista per il Presidente e si applica la stessa disciplina relativa ai rimborsi spese e alla indennità di missione.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna APT è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Esso, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, è composto:

- a) dal Sindaco di ciascun Comune compreso nell'ambito territoriale o da un suo delegato;
- b) da quattro rappresentanti sindacali dei lavoratori nominati dalla Giunta regionale su indicazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del settore;
- c) da tre rappresentanti degli operatori turistici nominati dalla Giunta regionale e scelti fra terne di persone indicate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- d) da un rappresentante delle organizzazioni cooperative, da un rappresentante designato dall'Associazione regionale delle Pro Loco e da un rappresentante designato dalle Associazioni del Tempo Libero;
- e) da tre esperti scelti dalla Giunta regionale.

Nelle AAPT, ove l'attività agrituristica ha rilevanza, uno degli esperti può essere indicato dalle Associazioni regionali agrituristiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità di presenza, per non più di una seduta

giornaliera, nella misura del 65% di quella prevista per i consiglieri provinciali dall'articolo 11 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Articolo 17

Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, da indire in prima e seconda convocazione, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, con almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente dell'APT tra i funzionari dipendenti dell'Azienda medesima.

Articolo 18

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

- a) bilanci preventivi, le relative relazioni, ed i conti consuntivi;
 - b) i programmi annuali e pluriennali;
 - c) l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - d) il regolamento giuridico ed economico del personale e la relativa pianta organica, nell'ambito della normativa vigente, ai sensi dell'articolo 26;
 - e) gli acquisti, le alienazioni di beni immobili e l'accettazione di donazioni;
 - f) l'istituzione di servizi di assistenza turistica e di assistenza tecnica agli operatori del turismo;
 - g) tutti gli atti di straordinaria amministrazione concernenti il patrimonio e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni.
-

Articolo 19

Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal Vice Presidente dell'azienda e da cinque componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, dei quali almeno uno deve essere prescelto tra gli operatori turistici, uno fra i rappresentanti dei lavoratori del settore e uno tra gli esperti.

Il Comitato esecutivo, in particolare:

- a) esercita le attività di ordinaria amministrazione;
- b) delibera sulle liti attive e passive e sulle relative transazioni;
- c) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) formula le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- e) adotta i regolamenti relativi ai servizi amministrativi ed alle gestioni;
- f) adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone a ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva;
- g) delibera sulla nomina del Tesoriere e su tutte le convenzioni attinenti alle attività dell'Azienda;
- h) esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione;
- i) adotta gli altri provvedimenti non attribuiti espressamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario del Comitato Esecutivo è nominato dal Presidente dell'APT tra i funzionari dipendenti dell'Azienda medesima.

Giunta Regionale della Campania

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Comitato esecutivo spetta una indennità di carica nella misura del 50% di quella prevista per il Presidente e si applica la stessa disciplina relativa ai rimborsi spese e alla indennità di missione.

Articolo 20

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzione di vigilanza contabile ed amministrativa sull'attività delle Aziende ai sensi dell'articolo n. 2403 e seguenti del Codice Civile; è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti nominati dal Consiglio regionale, in numero di due scelti tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o al Collegio dei ragionieri ed uno, con funzioni di Presidente, scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

I revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una indennità di carica, al Presidente pari al 50% ed ai componenti pari al 40% di quella prevista per il Presidente dell'APT, e si applica la stessa disciplina relativa ai rimborsi spese ed alle indennità di missione.

Articolo 21

Controllo sostitutivo e scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Qualora un'Azienda ometta o ritardi, ingiustificatamente, un atto obbligatorio, la Giunta regionale, risultata infruttuosa la diffida ad adempiere in un congruo termine, delibera, su proposta dell'Assessore al Turismo, l'invio di un Commissario Straordinario per il compimento dell'atto.

L'Organo di Amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore al Turismo:

- a) in caso di dimissioni della maggioranza dei propri componenti;
- b) per accertate, persistenti, violazioni delle norme legislative o regolamentari;
- c) per accertate, persistenti, inadempienze alle prescrizioni dei piani e dei programmi regionali;
- d) per accertate, gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda.

Con lo stesso decreto viene nominato un Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nei confronti della quale sia stato adottato il sopraindicato provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Articolo 22

Entrate ed esercizio finanziario

Le entrate delle AAPT sono costituite da:

- i provvedimenti di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti;
- le compartecipazioni ai proventi ed ai diritti erariali;
- i redditi ed i proventi patrimoniali e di gestione;
- i finanziamenti iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale;
- gli eventuali contributi di enti pubblici e privati;
- contributi, lasciti, donazioni.

L'esercizio finanziario delle Aziende ha inizio il primo gennaio di ciascun anno e termina il trentuno dicembre dell'anno medesimo.

Giunta Regionale della Campania

I piani ed i programmi di attività , i bilanci pluriennali ed annuali ed i conti consuntivi devono essere deliberati dagli organi della Aziende nei limiti, con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge agli articoli 10 e 11 e dalla Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 di disciplina dei bilanci e della contabilità regionale.

I beni ed i diritti che l'Azienda acquista o di cui comunque viene in proprietà, trascritti in appositi elenchi, appartengono all'Azienda medesima.

Articolo 23

Controllo sull'attività dell'APT.

Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale atti dell'Azienda concernenti:

- a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
- b) il conto consuntivo;
- c) il regolamento organico del personale;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili e la contrazione di mutui;
- e) le liti attive e passive e relative transazioni.

Tutti gli altri provvedimenti dell'APT sono sottoposti al controllo di legittimità contabile ed amministrativa del Collegio dei Revisori.

Alla scadenza di ogni trimestre, le Aziende trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e l'elenco degli atti deliberativi.

Articolo 24

Programmi operativi delle AAPT.

Le AAPT predispongono e realizzano programmi, annuali e pluriennali, tesi all'incremento dell'offerta e della domanda turistica sulla base degli indirizzi regionali di settore e nei limiti della spesa di bilancio.

Nella formulazione dei programmi di cui sopra, che debbono essere approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, le Aziende debbono tenere conto dei seguenti elementi:

- gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire nel periodo indicato;
 - le eventuali attività programmate nel settore dagli Enti locali, dalle Associazioni, dai Consorzi e dagli operatori turistici, ricadenti nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda;
 - i criteri per la definizione delle iniziative e/o delle manifestazioni promozionali e pubblicitarie, anche in riferimento ad eventuali convenzioni o accordi con altre Aziende o con altri Enti o Organismi;
 - le previsioni finanziarie o i preventivi di spesa riferiti alla realizzazione dei programmi predisposti.
-

Articolo 25

Formazione ed approvazione dei bilanci

I bilanci annuali di previsione delle AAPT sono redatti in conformità alle direttive ed agli indirizzi della Regione e sono inviati all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, unitamente ad una relazione programmatica ed illustrativa.

Articolo 26

Personale

I regolamenti organici della AAPT uniformano la disciplina giuridica ed economica del relativo personale a quella vigente per i dipendenti della Regione.

Giunta Regionale della Campania

Articolo : 27

Commissari straordinari liquidatori e scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome, cura, Soggiorno e Turismo

Entro trenta giorni dalla pubblicaione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, e previa conforme delibera della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore al Turismo, provvede alla nomina di Commissari liquidatori presso gli EEPPT e le AAAACST della Campania.

Con il medesimo provvedimento di opera lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione degli Enti e delle Aziende.

Nella fase transitoria di liquidazione, i rappresentanti degli EEPPT e delle Aziende in seno ad altri Enti ed organismi possono essere sostituiti da rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Articolo 28

Compiti e funzioni dei Commissari liquidatori

I Commissari straordinari liquidatori durano in carica fino alla composizione degli Organi ordinari di Amministrazione delle AAPT, composizione che deve avvenire non oltre cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I Commissari, oltre a svolgere compiti inerenti alla temporanea gestione degli affari correnti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del decreto di nomina, inviano al Servizio Turismo della Giunta regionale:

- a) lo stato di consistenza dei beni, sia mobili che immobili, di proprietà dell'Ente o dell'Azienda nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;
 - b) il bilancio di liquidazione;
 - c) l'elenco del personale in servizio con i dati sullo stato giuridico e sul trattamento economico di ognuno.
-

Articolo 29

Ruolo unico regionale

Il personale appartenente ai disciolti EEPPT ed AAAACST confluisce in un unico ruolo regionale ed è, successivamente, assegnato alle AAPT per l'inquadramento nei ruoli delle stesse, sulla base di graduatorie distinte per livello funzionale, approvate, su proposta dell'Assessore al Turismo, dalla Giunta regionale con provvedimento motivato sulla base delle preferenze espresse dal personale medesimo, della anzianità di servizio e sulla base delle disposizioni contenute nei vigenti contratti di lavoro, sentite le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Articolo 30

Trasferimenti di beni e rapporti giuridici

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relazioni sugli stati di consistenza da parte dei Commissari liquidatori, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, attribuisce, con propria delibera, i beni ed ogni rapporto giuridico a questi collegato, già intestati agli EEPPT ed alla AAAACST alla APT nel cui ambito territoriale ricade il bene stesso.

I beni ed i relativi rapporti giuridici ricadenti al di fuori degli ambiti territoriali delle AAPT sono attribuiti alle Aziende stesse, con provvedimento motivato, della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, tenuto conto dell'interesse alla migliore funzionalità di ciascuna Azienda ed alla economicità di gestione dei beni e rapporti stessi.

Articolo 31

Disposizioni finanziarie

La Regione concorre al finanziamento dell'attività delle AAPT con appositi stanziamenti annuali dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987 e successivi, la cui entità sarà determinata con le leggi del bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Fantini

Allegato 1

1 - APR dell'Irpinia - Sede di Avellino

COMUNI

- Avellino
- Altavilla Irpina
- Andretta
- Aquilonia
- Ariano Irpino
- Atripalda
- Avella
- Bagnoli Irpino
- Baiano
- Caposele
- Carife
- Cervinara
- Contrada
- Domicella
- Flumeri
- Fontanarosa
- Gesualdo
- Greci
- Grottaminarda
- Lauro
- Melito Irpino
- Mercogliano
- Mirabella Eclano

- Montecalvo Irpino
- Montefusco
- Montella
- Monemarano
- Montemiletto
- Morra De Sanctis
- Moschiano
- Mugnano del Cardinale
- Nusco
- Ospedaletto D'Alpinolo
- Pago del Vallo di Lauro
- Quindici
- S. Angelo dei Lombardi
- S. Martino Valle Caudina
- S. Stefano del Sole
- Savignano Irpino
- Serino
- Solofra
- Sturno
- Summonte
- Taurano
- Taurasi
- Trevico
- Villamaina
- Volturara Irpina

2 - APT del Sannio - Sede di Benevento

COMUNI

- Benevento
- Airola
- Apice
- Apollosa
- Arpaise
- Baselice
- Buonalbergo

- Calvi
- Campolattaro
- Campoli del Monte Taburno
- Cautano
- Ceppaloni
- Cerreto Sannita
- Circello
- Colle Sannita
- Cusano Mutri
- Durazzano
- Faicchio
- Foglianise
- Foiano Valforore
- Frasso Telesino
- Guardia Sanframondi
- Melizzano
- Moiano
- Molinara
- Montefalcone Valfortore
- Montesarchio
- Morcone
- Paduli
- Pesco Sannita
- Pietralcina
- Pietraroia
- Pontelandolfo
- S. Agata dei Gori
- S. Angelo a Cupolo
- S. Bartolomeo in Galdo
- S. Croce del Sannio
- S. Giorgio del Sannio
- S. Leucio del Sannio
- S. Lorenzello
- S. Lupo
- S. Marco dei Cavoti

Giunta Regionale della Campania

- S. Nicola Manfredi
- S. Salvatore Telesino
- Sassinolo
- Solopaca
- Telese
- Torrecuso
- Vitulano

3 - AP Domitiana - Sede Mondragone

COMUNI

- Mondragone
- Caianello
- Calvi Risorta
- Cancellò ed Arnone
- Carinola
- Castelvoturno
- Cellole
- Conca della Campania
- Falciano del Messico
- Formicola
- Francolise
- Galluccio
- Grazzanise
- Marzano Appio
- Mignano Monte Lungo
- Pietramelara
- Presenzano
- Riardo
- Rocca D'Evandro
- Roccamonfina
- Sessa Aurunca
- Sparanise
- Teano
- Tora e Piccilli
- Vairano Patenora

Giunta Regionale della Campania

- Villa Literno

4 - APT di Caserta - Sede di Caserta

COMUNI

- Caserta
- Arienzo
- Capodrise
- Casagiove
- Casapulla
- Castelmorrone
- Cervino
- Maddaloni
- Marcianise
- S. Felice a Cancelli
- S. Maria a Vico
- S. Nicola la Strada
- Valle di Maddaloni

5 - APT Aversana Sammaritana - Sede di Aversa

COMUNI

- Aversa
- Bellona
- Capua
- Curti
- Orta di Atella
- S. Arpino
- S. Maria Capua Vetere
- S. Prisco
- Teverola
- Vitulazio

6 - APT del Matese - Sede di Caiazzo

COMUNI

- Caiazzo
- Alife

Giunta Regionale della Campania

- Alvignano
- Capriati al Volturno
- Castello Matese
- Dragoni
- Gallo Matese
- Gioia Sannitica
- Letino
- Piedimonte Matese
- Pratella
- Raviscanina
- S. Angelo D'Alife
- S. Gregorio Matese
- S. Potito Sannitico

7 - APT Flegrea - Sede di Pozzuoli

COMUNI

- Pozzuoli
- Bacoli
- Giugliano
- Monte di Procida

8 - APT di Napoli - Sede di Napoli

COMUNI

- Città di Napoli

9 - APT di Ischia e Procida - Sede di Ischia

COMUNI

- Ischia Porto
- Barano D'Ischia
- Casamicciola
- Forio
- Lacco Ameno
- Procida
- Serrara Fontana

Giunta Regionale della Campania

10 - APT di Capri - Sede di Capri

COMUNI

- Capri
- Anacapri

11 - APT Vesuviana - Nolana - Sede di Pompei

COMUNI

- Pompei
- Boscoreale
- Casola
- Cicciano
- Cimitile
- Ercolano
- Gragnano
- Lettere
- Liveri
- Nola
- Ottaviano
- Palma Campania
- Poggioreale
- Portici
- Roccarainola
- S. Anastasia
- S. Giuseppe Vesuviano
- S. Maria la Carità
- S. Sebastiano al Vesuvio
- Somma Vesuviana
- Terzigno
- Torre Annunziata
- Torre del Greco
- Trecase
- Visciano

Giunta Regionale della Campania

12 - APT Sorrentina - Sede di Sorrento

COMUNI

- Sorrento
- Castellammare di Stabia
- Massa Lubrense
- Meta di Sorrento
- Piano di Sorrento
- Pimonte
- S. Agnello
- Vico Equense

13 - APT Amalfitana - Sede di Amalfi

COMUNI

- Amalfi
- Agerola
- Atrani
- Cetara
- Conca dei Marini
- Furore
- Maiori
- Minori
- Positano
- Praiano
- Ravello
- Scala
- Tramonti

14 - APT di Salerno - Sede di Salerno

COMUNI

- Salerno
- Acerno
- Atena Lucana
- Battipaglia
- Campagna
- Castelcivita

Giunta Regionale della Campania

- Contursi
- Eboli
- Giffoni Valle Piana
- Montesano sulla Marcellana
- Oliveto Citra
- Padula
- Pertosa
- Petina
- Polla
- Pontecagnano Faiano
- Postiglione
- Sala Consilina
- Sicignano degli Alburni
- Teggiano
- Valva

15 - APT di Paestum - Sede di Paestum di Capaccio

COMUNI

- Capaccio
- Agropoli
- Bellosguardo
- Casalvelino
- Castellabate
- Giugano
- Montecorice
- Ogliastro Cilento
- Piaggine
- Pollica
- Roscigno
- S. Mauro Cilento

16 - APT del Cilento - Sede di Marina di Camerota

COMUNI

- Camerota
- Ascea

- Centola
- Ispani
- Morigerati
- Pisciotta
- S. Giovanni a Piro
- Santa Marina
- Sapri
- Torre Orsaia
- Vallo della Lucania
- Vibonati

17 - APT di Cava - Sede di Cava dei Tirreni

COMUNI

- Cava dei Tirreni
- Nocera Inferiore
- Nocera Superiore
- Sarno
- Vietri sul Mare